



Lodi, 02 febbraio 2012  
Prot. N.3526/2012  
Cat. 01 Cl. 06

## **ORDINANZA N° 24/2012 DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE**

### **IL DIRIGENTE**

- ❑ Visto l' Art. 107 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;
- ❑ Visti gli artt. 5, 7 e 37 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 concernente l' approvazione delle norme per la disciplina della circolazione stradale;
- ❑ Visto il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495, Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- ❑ Vista la note a vario titolo inoltrate in ordine alla necessità di adottare opportuni provvedimenti viabilistici, al fine di meglio razionalizzare la circolazione veicolare lungo tratti viari di recente realizzazione;
- ❑ Preso atto di quanto accertato nel corso del sopralluogo effettuato in loco dai tecnici del Comune di Lodi ovvero della necessità di adottare idonei provvedimenti viabilistici mirati in particolare ad una migliore disciplina della sosta nonché e soprattutto, alla tutela della sicurezza delle utenze cosiddette deboli;

### **O R D I N A**

- ❑ In **Via del PRATELLO** è istituito il divieto di sosta 0/24 con rimozione coatta esteso, su ambo i lati, a tutte le categorie di veicoli;

Le prescrizioni sono rese di pubblica conoscenza mediante l'esposizione di segnali stradali così come previsto dal D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada). L'ordinanza avrà, pertanto, efficacia e decorrerà immediatamente, se non diversamente specificato dalla posa della segnaletica stradale di circostanza.

### **D I S P O N E**

L'inosservanza delle prescrizioni previste dall'Ordinanza è punita ai sensi dell'Art.7 Del D.L.gs. 30 Aprile 1992 n° 285.

I veicoli che impropriamente sostano nelle vie interessate dal presente atto, verranno rimossi e trasportati dal soggetto incaricato del servizio presso la depositaria autorizzata dalla locale Prefettura.

La restituzione, ai legittimi proprietari, dei veicoli rimossi avverrà esclusivamente previo pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia.

### **D E M A N D A**

Alla Polizia Locale ed ai restanti soggetti indicati dal vigente Art.12 del D.Lgs.30 Aprile 1992 n°285, l'osservanza della presente Ordinanza facendo obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare.



Ai sensi dell'Art.37 D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 e dell'Art.74 D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, è ammesso ricorso contro la presente Ordinanza entro il termine di 60 (sessanta) giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto. Il ricorso deve contenere oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'Ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento. Il ricorso è notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e all'Ente competente all'apposizione della segnaletica, così come disposto dall'Art.37 del C.d.S.

In via alternativa, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Lodi (Legge 06 Dicembre 1971, n°1034).

**La presente Ordinanza annulla, sostituisce e/o integra le prescrizioni riferite ai tratti stradali sopra in oggetto contenute in analoghi e cronologicamente antecedenti atti.**

**Si dispone la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio**

PC/pc

Il Dirigente  
**Ing. Giovanni LIGI**